

Chi ha la precedenza in pista?

La norma FIS 3 dal punto di vista della giurisdizione e della normativa in Austria

Trattato del Dr. Herbert Gschöpf, Avvocato ed Esperto in materia di pratica dello sci, Velden, Austria per il Forum di Bormio 2006

1. Secondo le informazioni fornite dall'istituto austriaco "Sicher Leben", nel 2004, in Austria, circa 68.700 tra sciatori e snowboarder (non possesso, al momento, cifre più aggiornate) hanno riportato lesioni talmente gravi che hanno dovuto essere ricoverati per cure presso strutture ospedaliere. Circa l'8% degli sciatori e il 2% degli snowboarder ha riportato lesioni come conseguenza di una collisione con altri utenti delle piste.

Sulla base del numero evidentemente elevato di incidenti causati da collisione, pari a circa 4.500 ogni anno, e alle richieste di risarcimento danni ad essi correlate, è facilmente possibile immaginare come la questione riguardante la precedenza in pista può assumere un significato di assoluta rilevanza.

Per provvedere a una risoluzione di tale questione, i nostri tribunali fanno riferimento alle dieci norme emanate dalla FIS, ma anche al progetto di legge per l'ordinamento delle piste, essenzialmente conforme, in termini di contenuto, a quanto stabilito dalla FIS, redatto dal "Österreichisches Kuratorium für alpine Sicherheit" (il consiglio austriaco per la sicurezza alpina) che comprende i principi del criterio di accuratezza da osservare durante la pratica dello sci oppure dello snowboard in modo da limitare il rischio ammissibile.

Queste regole non rappresentano delle norme giuridiche in quanto non sono state emanate da un organo legislativo statale competente e, nel loro complesso, non possono nemmeno essere considerate alla stregua del diritto consuetudinario valido, sebbene le norme comportamentali rilevanti nella pratica, tra cui sicuramente la norma FIS 3 (determinata dalla chiara convinzione e pratica delle parti interessate e dall'applicazione del diritto, rimasto uguale per secoli, in Austria e all'estero), possano già essere definite al pari del diritto consuetudinario in termini di potere vincolante.

2. La principale regola in materia di precedenza è rappresentata dalla norma FIS 3 che enuncia quanto segue:

3. Scelta della direzione

Lo sciatore o lo snowboarder a monte, per la posizione che occupa, ha la possibilità di scelta del percorso. È suo dovere, quindi, tenere una traiettoria che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore o snowboarder a valle.

Tanto suona semplice la norma FIS 3, tanto, dopo un incidente in pista, può essere difficile definire chi era l'utente della pista che veniva da monte e chi era quello che si trovava a valle.

Diversamente da quanto accade nel traffico stradale, dove il movimento, normalmente, avviene in corsie regolari e piuttosto rettilinee, in pista i movimenti ad arco con cambi di velocità e raggio sono parte della quotidianità. Il tipico incidente da collisione sulle piste si verifica, di conseguenza, raramente come un "tamponamento" o un incidente che avviene nel traffico (come lo "scontro frontale"), bensì lateralmente in seguito a virate effettuate nello stesso verso.

In una situazione di questo tipo, la spiegazione della questione riguardante chi, ai sensi della norma FIS 3, proveniva da monte e, quindi, si trovava in posizione arretrata, crea spesso notevoli difficoltà. Sarebbe errato cercare la soluzione dell'enigma partendo dalla posizione di coloro che sono stati coinvolti nell'incidente al momento della collisione. Questo perché, come verrà in seguito dettagliatamente spiegato, in quel momento l'utente della pista in origine proveniente da monte può aver superato quello che si trovava a valle.

2.1. In fase di ricostruzione di un incidente causato da collisione in pista, quindi, non è tanto importante "cogliere l'attimo", bensì determinare la traiettoria e le velocità delle persone coinvolte nell'incidente negli ultimi 20/30 metri di discesa prima della collisione.

I concetti "da dietro" e "davanti" definiti dalla norma FIS 3 non devono quindi riferirsi al momento temporale della collisione, tuttavia, secondo la mia opinione, nemmeno esclusivamente all'area dell'incidente, come prevede l'articolo 10 della normativa italiana che regola il movimento sulle piste, secondo il quale la precedenza spetta agli utenti della pista a valle rispetto a quelli a monte.

Mi sembra invece corretto il criterio che parla di sciatore "a valle" e sciatore "a monte" definito nell'articolo 10 per la regolamentazione della precedenza, nella misura in cui la direzione naturale dello sguardo dello sciatore che sta scendendo (tuttavia non dello snowboarder) si rivolge esclusivamente a valle in virtù della propria posizione verso valle legata al movimento sciistico stesso ("spalla a monte davanti") in maniera tale che, solitamente, lo sciatore proveniente da monte sia in grado di vedere prima quello a valle e non viceversa. Tuttavia, ciò non vale nel caso del cosiddetto "sorpasso tagliando la strada", per cui ne risulta che quando lo sciatore, che si trova a valle al momento della collisione, sta

scendendo più velocemente rispetto allo sciatore a monte, quest'ultimo entra nel suo campo visivo talmente tardi da non essere più in grado di reagire.

Oltre a ciò si noti che il campo visivo dello sciatore medio raggiunge i 90° circa (ovvero, 45° verso destra e 45° verso sinistra), a cui si aggiunge un'ulteriore aggravante, ovvero il fatto che tale campo visivo si restringe ulteriormente nel caso di sciatori principianti, ma anche in caso di sciatori esperti che scendono a grande velocità (“effetto paraocchi”).

A causa del fatto che il campo visivo è così limitato, quindi, è possibile senz'altro che lo sciatore a monte non sia assolutamente in grado di vedere quello a valle a meno che questi non stia scendendo a una velocità decisamente inferiore rispetto a quella tenuta dall'altro utente.

Credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che, in questo caso, sarebbe ingiusto imputare la responsabilità allo sciatore a monte.

2.2 Diverse sono, invece, le possibilità di visuale per lo **snowboarder**, il quale a seconda del modo di scendere (regular oppure goofy) si sposta obliquamente con la tavola da destra verso sinistra. Tuttavia, nella nostra giurisdizione e normativa non è una questione controversa il fatto che tale situazione non possa portare a un'altra valutazione dell'obbligo di osservazione da parte dello snowboarder. A mio avviso se lo snowboarder è tenuto per diritto a osservare la norma FIS 3 proprio come uno sciatore e a fare quindi attenzione a quanti gli sono davanti, non è possibile imporgli anche un ulteriore obbligo di osservazione di coloro che giungono da monte.

È in questo senso che deve essere intesa la norma “Backside” emanata dalla Austrian Snowboard Association che enuncia quanto segue: “L'inizio di ogni discesa deve avvenire frontside in modo da poter vedere sempre gli sciatori provenienti da monte. In fase di virata backside si viene a creare un angolo morto dietro le spalle. Osservare sempre gli sciatori dietro di voi e in posizione backside.”

2.3. Forse l'articolo 8 del progetto di legge per l'ordinamento delle piste redatto dal “Österreichisches Kuratorium für alpine Sicherheit”, riconducibile in modo determinante al defunto Dr. Josef “Pepo” Pichler, mio caro amico e mentore del diritto austriaco sulla neve, offre un supporto per risolvere la questione della precedenza. Il paragrafo enuncia quanto segue:

§ 8 Precedenza degli sciatori più lenti e che si trovano a valle

Lo sciatore più veloce proveniente da monte è tenuto ad adeguare il suo modo di discesa allo sciatore più lento che si trova a valle, il quale ha diritto di precedenza su quello proveniente da monte. Lo sciatore non è tenuto, durante la discesa, a osservare gli altri sciatori dietro di lui, tuttavia lo sciatore che scende trasversalmente lungo la pista deve fare attenzione agli sciatori provenienti da monte e averne riguardo.

Come vedete, tale regolamentazione si riferisce non solo a chi proviene da monte o a chi si trova a valle, ma anche alla velocità tenuta dallo sciatore, per cui la questione della colpa in caso di sorpasso tagliando la strada può essere facilmente risolta.

Tuttavia, nonostante le diverse leggi derogatorie delle 10 norme FIS varate nel maggio 1967, ad eccezione delle relative integrazioni, che riguardano appunto gli snowboarder, la norma FIS 3, considerata in questa sede, rimane invariata.

2.4. Un'eccezione riguardo la questione della precedenza come definita nella norma FIS 3 è costituita dalla modifica della norma FIS 5 apportata nel 2002, secondo la quale bisogna osservare non solo lo sciatore che sta scendendo e quello che giunge sulla pista, ma anche i carver che si muovono in direzione opposta (ad esempio nell'ambito di una inversione a U o di un movimento contrario alla direzione principale della pista).

2.5. Un'ulteriore eccezione riguardante la precedenza dell'utente della pista che si trova davanti (o a valle) è rappresentata dallo sciatore che attraversa trasversalmente la pista, dove con il termine trasversale non si intendono traiettorie inclinate (anche se in piano) durante una discesa ad arco. Secondo la giurisdizione e la normativa austriaca, si dice che uno sciatore attraversa trasversalmente la pista se procede con una traiettoria inclinata errata e una minima perdita di pendenza in un angolo fino a 15° circa rispetto all'orizzonte della pista stessa lungo tutta o parte della stessa.

La versione originale della norma FIS 5 prevedeva, per coloro che attraversano la pista trasversalmente, l'obbligo di controllare chi proveniva da monte, cosa che è stata annullata nella versione delle norme FIS emanata nel 1990. Tuttavia, ciò non è accaduto per esonerare coloro che attraversano trasversalmente dall'obbligo di osservazione dei criteri di accuratezza, ma solo per chiarire che ciò rimane tuttavia contemplato dalla regolamentazione di base della norma FIS 3, ovvero, quindi, colui che attraversa trasversalmente deve fare attenzione come se si trovasse a valle e quindi in posizione di precedenza. Siccome, tuttavia, durante questo tragitto lo sciatore può anche dare uno sguardo verso monte senza con ciò mettere a repentaglio la propria incolumità fisica, la pratica giuridica dei nostri tribunali, anch'essa fondata sul già citato articolo 8 del progetto di legge per l'ordinamento delle piste, è tenuta a imputare a colui che attraversa trasversalmente la pista in modo disattento una corresponsabilità pari solitamente a un terzo del totale, e ciò risulta assolutamente corretto.

3. Riassumendo, giungo alla conclusione che il conformarsi esclusivamente al concetto di utente della pista che si trova davanti o dietro, come previsto dalla norma FIS 3, ma anche a quello di utente della pista a monte o a valle, come previsto nell'ordinamento italiano sulle piste, risulta essere poco efficace per la soluzione della questione della precedenza. Come ho descritto con dovizia di dettagli, ciò dipende dalla traiettoria e dalla velocità dello sciatore o snowboarder in prossimità del luogo dell'incidente, per cui i concetti "a monte e a valle" non devono essere valutati in riferimento alla linea di massima pendenza o alla direzione principale della pista, bensì in rapporto alla traiettoria degli sciatori coinvolti nell'incidente in prossimità del punto di collisione. Solo l'utente della pista che, in base alla propria traiettoria e velocità, si trova in grado di o dovrebbe essere in grado di vedere l'altro sciatore in tempo

prima della collisione grazie a una adeguata attenzione e a un modo di procedere previdente, può evitare una collisione scansandosi o eventualmente frenando.

In questo senso la norma FIS 3 dovrebbe essere modificata in maniera conforme così che suoni come segue: “Lo sciatore o lo snowboarder proveniente da monte a una **velocità maggiore** è tenuto a scegliere la propria traiettoria in modo tale da non minacciare l’incolumità degli sciatori e snowboarder che procedono davanti a lui a una **velocità inferiore**.”

Inoltre, nell’ambito del nostro forum, sarebbe necessario aspirare a che le 10 norme FIS (la 3^a modificata conformemente a quanto sopra) vadano a costituire la base di un diritto sulla neve valido in tutti gli stati europei.

Velden, il 15.11.2006

Dr. Herbert Gschöpf